



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 gennaio 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 13 GENNAIO 2012

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

INAMMISSIBILE

(In abbreviazione dei termini procedurali ai sensi del Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011) avverso il proscioglimento dei Sigg.ri:

- SPINELLI Fernando Oracio (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato in favore della Società S.S. Cavese 1919 S.r.l., attualmente tesserato in favore della Società U.S. Siracusa S.r.l.) dalla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e dall'art. 8 comma 6 C.G.S., seguito proprio deferimento (nota N°.1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011).
- SANTARELLI Giorgio (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato in favore della Società S.S. Cavese 1919 S.r.l., attualmente tesserato in favore della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.) dalla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e dall'art. 8 comma 6 C.G.S., seguito proprio deferimento (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011).
- JIMENES TURIENZO Federico (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato in favore della Società S.S. Cavese 1919 S.r.l., attualmente tesserato presso Federazione estera) dalla violazione dell'art 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art 94 N.O.I.F. e dall'art. 8 comma 6 C.G.S (nota N°.2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45 del 5.12.2011)

2. Ricorso S.S. VIRTUS LANCIANO 1924

avverso la sanzione dell'inibizione a tutto il 17.1.2012, inflitta al sig. Guerino Diomede seguito gara Virtus Lanciano/Siracusa dell'11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)

INAMMISSIBILE

3. Ricorso PIACENZA CALCIO F.C. S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Monaco Francesco seguito gara Barletta/Piacenza del 18.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011)

RESPINTO

4. Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Giovanni Cusatis seguito gara Mantova/Aurora Pro Patria del 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011)

RESPINTO, ed in **RIFORMA** della delibera impugnata ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Giovanni Cusatis in 5 giornate effettive di gara.